

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2499

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LICATINI, DEIANA, ILARIA FONTANA, DAGA, D'IPPOLITO, FEDERICO, ALBERTO MANCA, MARAIA, MICILLO, RICCIARDI, TERZONI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Modifiche agli articoli 1 e 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di presupposti ambientali per il rilascio del permesso di costruire

Presentata il 18 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, all'articolo 73 (parte terza « Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche », sezione II « Tutela delle acque dall'inquinamento », titolo I « Principi generali e competenze »), detta la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo alcuni obiettivi, tra i quali quello di conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi, di prevenire e di ridurre l'inquinamento e di attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati nonché

di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili.

Tali obiettivi possono essere raggiunti tramite alcuni strumenti, previsti dal comma 2 dello stesso articolo 73, cioè tramite l'adeguamento dei sistemi di fognatura, di collegamento e di depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato, l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai va-

lori del fondo naturale, per le sostanze presenti in natura, e vicine allo zero, per le sostanze sintetiche antropogeniche, nonché l'adozione di misure volte al controllo degli scarichi.

Tuttavia, si rileva che, in particolare nell'Italia meridionale, il sistema di trattamento delle acque non è conforme alle norme di tutela, o è addirittura inesistente, ma, nonostante questo, i comuni (tramite lo sportello unico per l'edilizia) rilasciano permessi di costruire in deroga, senza prevedere impianti di trattamento appropriato. In tal modo, gli scarichi di acque reflue urbane confluiscono nelle acque marine senza un'adeguata depurazione, contravvenendo alla disciplina degli scarichi

prevista dagli articoli 101 e seguenti del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

La presente proposta di legge consta di un unico articolo che interviene sugli articoli 1 e 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, sui presupposti per il rilascio del permesso di costruire, al fine di subordinare il rilascio del titolo abilitativo edilizio alla presenza, alla conformità e all'effettiva capacità di trattamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue e di garantire il rispetto delle norme di tutela dei corpi idrici previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico » sono inserite le seguenti: « , le disposizioni in materia ambientale contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 10 che comportano lo scarico di acque reflue domestiche ovvero industriali nonché la richiesta di allacciamento alla rete dei servizi idrici integrati è comunque subordinato alla presenza, alla conformità e all'effettiva capacità di trattamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue, delle reti fognarie e dei sistemi di adduzione regionali, previa verifica delle condizioni di aggravio del carico inquinante e della necessità depurativa e nel rispetto delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli immobili non serviti da sistemi di depurazione che soddisfano i requisiti di cui al primo periodo, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un progetto di un impianto autonomo di depurazione delle acque reflue che garantisca lo scarico nel rispetto delle disposizioni della citata parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».



18PDL0104410